

## DELIBERA N. 243/20/CONS

**ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA 185/20/CONS, RECANTE  
“PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,  
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL  
DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E  
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.**

### L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 giugno 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un*

*servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";*

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, recante “*Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 117 che, in modifica dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha prorogato, da ultimo, le funzioni del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera n. 185/20/CONS del 13 maggio 2020, recante “*Provvedimento ai sensi degli articoli 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lett. d), del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i.*”;

VISTA l'istanza presentata dalla società Setplex LLC, con nota ns. prot. n. DDA/0001276 del 26 maggio 2020, volta ad ottenere l'annullamento della delibera 185/20/CONS del 13 maggio 2020, recante l'ordine nei confronti dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di disabilitazione dell'accesso al sito da essa gestito (<http://nimitv.com> e <http://mw.nimitv.net>);

CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità, con delibera n. 185/20/CONS del 13 maggio 2020, a seguito dei riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza DDA/2687, , ha emanato un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito <http://nimitv.com> e al sito <http://mw.nimitv.net>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del provvedimento.
2. l'ordine è stato deliberato in ragione della gravità della condotta rilevata, con riferimento all'entità del danno economico per il titolare del diritto sul palinsesto della DigitAlb sha, ovvero sia l'opera audiovisiva oggetto dell'istanza.

3. L'ordine è stato notificato in data 20 maggio 2020 e i prestatori di servizi di *mere conduit* destinatari hanno tempestivamente ottemperato alla disabilitazione.
4. La società Setplex LLC, nell'istanza di annullamento, ha rappresentato di aver adottato un adeguamento spontaneo successivo all'adozione del provvedimento dell'Autorità, attuando il blocco geografico dei canali DigitAlb sha dall'Italia su entrambi gli indirizzi oggetto di ordine, facendo venire meno i presupposti dell'inibizione dei stessi.
5. Con nota ns. prot. DDA/0001413 dell'8 giugno 2020, la Società ha dato riscontro alla richiesta dell'Autorità del 26 maggio 2020, prot. n. DDA/0001283, specificando che il blocco geografico è attuato, per entrambi i siti internet, dalla piattaforma Akamai Technologies, fornendo altresì chiarimenti in merito alle misure tecniche adottate.
6. La società ha inoltre precisato, con nota prot. DDA/0001424, del 10 giugno 2020, che sul sito è pubblicato il messaggio *“Tra NimiTV e l'emittente albanese Digital Sh.a. è attualmente in corso una controversia per quanto riguarda l'offerta continua di NIMITV dei canali di DigitAlb ai clienti in Italia. Pertanto, ci dispiace informare i nostri clienti che nel rispetto ed in osservanza di AGCOM abbiamo bloccato i canali di DigitAlb in Italia. Ciò significa che i nostri clienti in Italia non saranno in grado di accedere ai canali di DigitAlb fino a quando non verrà raggiunto un nuovo accordo. Tutti gli altri canali non DigitAlb continueranno ad essere offerti ai nostri clienti in Italia tramite NIMITV e non sono interessati da queste negoziazioni.”*, volto a chiarire agli utenti, in modo palese e inequivocabile, *“la mancata accessibilità dal medesimo sito ai canali editi da DigitAlb Sha”*.
7. Dai riscontri effettuati, risulta altresì confermata la circostanza, dichiarata per la prima volta da Setplex LLC successivamente all'adozione della delibera n. 185/20/CONS, che i canali DigitAlb costituiscono solo una parte dei contenuti veicolati dal sito *nimitv.com*, ovvero *“consistono nel solo 10% della programmazione del sito internet, mentre il restante 90% della programmazione è costituita da una lunga serie di canali e contenuti che nulla hanno a che vedere con Securbit/DigitAlb”*.

RITENUTO che le operazioni di blocco geografico attuate da Setplex LLC sui canali DigitAlb sha, unitamente alla diffusione del messaggio sul sito, determinano la decadenza delle condizioni che hanno condotto all'adozione del provvedimento di inibizione dell'accesso ai siti <http://nimitv.com> e <http://mw.nimitv.net>;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'annullamento della delibera 185/20/CONS di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://nimitv.com> e <http://mw.nimitv.net>, mediante blocco del DNS;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## ANNULLA

La delibera 185/20/CONS del 13 maggio 2020.

I prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, possono provvedere alla riabilitazione dell'accesso ai siti <http://nimitv.com> e <http://mw.nimitv.net> da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
Nicola Sansalone